

POLITICA DI IMPEGNO

Febbraio 2021

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
3.	REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO	3
4.	APPROVAZIONE, REVISIONE E TRASPARENZA INFORMATIVA	4
5.	PRESIDI ORGANIZZATIVI	4
6.	MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.....	5
7.	DIALOGO SOCIETÀ PARTECIPATE.....	6
8.	ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI.....	7
9.	COLLABORAZIONE CON ALTRI AZIONISTI.....	8
10.	COMUNICAZIONE CON ALTRI PORTATORI DI INTERESSE	8
11.	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	9

1. PREMESSA

Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (di seguito anche “ALI”, “Società” o “SGR”) è una società del Gruppo Azimut già autorizzata alla prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio, attraverso la promozione, l'istituzione e la gestione di fondi di investimento alternativi mobiliari e di fondi di investimento alternativi immobiliari¹. Di recente la Società ha esteso la propria operatività anche alla gestione di OICVM, con iscrizione nella specifica sezione dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

La presente Policy trova applicazione con riferimento all'investimento in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione Europea

Nella prestazione di tali attività, la SGR ha un impegno fiduciario volto alla protezione e alla creazione di valore nei confronti dei propri Investitori, che richiede di affrontare in modo efficace le problematiche legate alle *performance* delle società in cui investe per conto dei patrimoni gestiti.

Nella dialettica interna alle società partecipate, il ruolo svolto da investitori istituzionali, gestori di attivi e rispettivi consulenti è fondamentale ai fini dell'effettiva implementazione di buoni *standard* di governo societario.

L'esercizio dei diritti di voto alle assemblee generali annuali rappresenta quindi per la SGR, in qualità di gestore, un'attività chiave, in considerazione della rilevanza delle decisioni assunte in tali sedi per il raggiungimento degli obiettivi delle strategie di investimento.

Il presente Documento è adottato in conformità alle disposizioni normative applicabili² e tenendo in considerazione i ***Principi Italiani di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate***³ adottati da Assogestioni nel 2013 e a loro volta ispirati allo *Stewardship Code (Principles for asset managers' monitoring of, voting in, engagement with investee companies)* adottato da EFAMA nel 2011 e aggiornato nel 2018 alla luce della *Shareholder Rights Directive II*.

La presente Politica di Impegno (o di *Engagement*) è volta a definire i principi, le misure organizzative e i comportamenti cui la Società ricorre per stimolare il confronto con gli emittenti in cui investe, integrando il proprio impegno nelle strategie di investimento e favorendo l'adozione, da parte delle società partecipate, di comportamenti coerenti con i principi di sana e prudente gestione, etici e di sostenibilità su un orizzonte di lungo periodo. In particolare, la stessa illustra le modalità con cui la SGR, in nome e per conto dei fondi e dei patrimoni gestiti:

¹ Volti all'investimento, in via prevalente, in beni immobili, infrastrutture, diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e/o partecipazioni in società immobiliari e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, di tipo riservato e non a investitori professionali.

² Cfr. § 2 del presente Documento

³ <https://www.assogestioni.it/articolo/principi-italiani-di-stewardship>

- monitora le società partecipate su questioni rilevanti;
- dialoga con le società partecipate;
- esercita i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni;
- collabora con altri azionisti;
- comunica con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate;
- gestisce gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al suo impegno.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente Politica di impegno è stata redatta ai sensi dell'art. 124-quinquies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza" - TUF), introdotto Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. *Shareholder Rights Directive II* - SHRDII) in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Considerato l'ambito di applicazione del presente documento, ai fini dell'implementazione della suddetta normativa, rileva la seguente regolamentazione secondaria:

Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti", aggiornato con le modifiche apportate con delibere n. 21623 e n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 21639 del 15 dicembre 2020), Titolo IV.

3. REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente Politica di impegno, rileva la seguente documentazione societaria adottata dalla SGR:

- *Procedura esercizio diritti di voto*
- *Policy di gestione dei conflitti di interesse*

4. APPROVAZIONE, REVISIONE E TRASPARENZA INFORMATIVA

Il presente Documento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR, Lo stesso è soggetto a revisione periodica, con cadenza almeno triennale.

Sono messe a disposizione del pubblico, in sezioni dedicate del sito *web* della Società:

- la Politica di impegno⁴ (pubblicata entro quindici giorni dalla sua adozione e conservata *online* per i tre anni successivi);
- un'informativa annuale⁵ sulle modalità di attuazione della Politica di impegno, con particolare riferimento alla partecipazione alle Assemblee e all'attività di engagement svolta nei confronti delle società i cui titoli sono presenti nei portafogli dei fondi gestiti (entro il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 2022).

Inoltre, ove applicabile, nei rendiconti annuali dei fondi gestiti dalla SGR sono forniti dettagli in merito al voto espresso e ai comportamenti tenuti.

5. PRESIDI ORGANIZZATIVI

La Società si è dotata di procedure strutturali basate sulla più ampia flessibilità operativa, per garantire efficacia e reattività delle singole attività di “*engagement*”.

Le modalità di partecipazione, il voto da esprimere e le eventuali istanze specifiche da manifestare nell'interesse degli Investitori sono definiti da:

- **Amministratore Delegato**, ove gli argomenti posti all'ordine del giorno rientrano nelle deleghe e nei poteri allo stesso attribuiti;
- **Amministratore Delegato Real Estate** (, ove gli argomenti posti all'ordine del giorno rientrano nelle deleghe e nei poteri allo stesso attribuiti;
- **Head of Corporate Governance**, ove gli argomenti posti all'ordine del giorno rientrano nelle deleghe e nei poteri allo stesso attribuiti;
- **Consiglio di Amministrazione**, ove la determinazione delle modalità di esercizio dei diritti di voto esuli dalle deleghe e dai poteri conferiti ai soggetti sopra citati e/o qualora sia rilevato un interesse in conflitto tra la SGR, da un lato, e il Fondo e i suoi partecipanti, dall'altro.

Inoltre, la **Funzione Compliance** monitora lo svolgimento del processo di *corporate governance*, riscontrando la corretta applicazione dei presidi disciplinati nella normativa esterna e interna, con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse.

⁴ Cfr. Assogestioni, *Principi Italiani di Stewardship*, Principio 1: “Le Società di gestione adottano una politica documentata, a disposizione del pubblico, che illustri la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti”.

⁵ Cfr. Assogestioni, *Principi Italiani di Stewardship*, Principio 6: “Le Società di gestione tengono traccia dell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti e adottano una politica sulla divulgazione delle informazioni in materia di governance esterna.

6. MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE⁶

La SGR monitora attivamente gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio dei fondi gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare.

In tale ambito, la SGR adotta un approccio che prevede la selezione degli “emittenti rilevanti”, in considerazione della:

- utilità dell’interazione rispetto agli interessi dei patrimoni gestiti;
- possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute.

Rileva in tal senso la partecipazione ad Assemblee:

- delle società nelle quali si detengano quote significative di capitale;
- giudicate rilevanti nell’interesse dei patrimoni gestiti al fine di stigmatizzare situazioni di particolare interesse, in difesa degli interessi degli azionisti di minoranza;
- in cui poter contribuire all’elezione di sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l’operazione proposta.

In via generale, il monitoraggio delle società partecipate è svolto direttamente dalla SGR e ha per oggetto aspetti rilevanti quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari, i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario.

Una buona allocazione del capitale è, nel lungo periodo, uno dei driver più importanti per la creazione di valore per gli azionisti. A tale fine sono monitorate la strategia e la struttura del capitale delle società, analizzando i rendiconti finanziari, valutando l’esecuzione della strategia dichiarata e prestando particolare attenzione a eventi quali decisioni di investimento di capitale, politica dei dividendi, acquisizioni e cessioni societarie.

Formano oggetto di monitoraggio le dichiarazioni pubbliche delle società attraverso piattaforme di informazione finanziaria, bilanci e rendiconti finanziari, comunicazioni obbligatorie, *report* contabili e verbali degli incontri. Particolare attenzione viene data alle relazioni sulla *governance*, ai bilanci di sostenibilità e in genere alle relazioni non finanziarie. Ulteriori fonti e strumenti di osservazione possono essere costituiti da prospetti informativi, comunicati stampa, presentazioni, conferenze e incontri di settore.

In qualità di controllata di una Società (Azimut Holding S.p.A.) firmataria dei ***Principles for Responsible Investment*** delle Nazioni Unite (**UN PRI**)⁷, la SGR presta particolare attenzione alle politiche implementate dagli emittenti in cui investe per conto dei prodotti gestiti, nella convinzione che sane politiche e pratiche societarie che incorporino questioni ambientali,

⁶ Cfr. Assogestioni, *Principi Italiani di Stewardship*, Principio 2: “Le Società di gestione monitorano gli emittenti quotati partecipati”.

⁷ <https://www.unpri.org/>

sociali e di *governance* (c.d. “*Environmental, Social and Governance factors*” - ESG) siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine.

7. DIALOGO SOCIETÀ PARTECIPATE⁸

Gli emittenti con cui avviare attività di dialogo sono individuati in base alla materialità delle tematiche di sostenibilità emerse dall’attività di “*screening*” (approccio proattivo), all’eventuale verificarsi di eventi potenzialmente negativi, anche sotto il profilo reputazionale dei fondi (approccio reattivo), e all’effettiva possibilità di intraprendere un dialogo costruttivo, privilegiando gli emittenti italiani ed europei, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato.

Le modalità di dialogo con le società partecipate sono definite di volta in volta.

In base alle caratteristiche dell’emittente e alla rilevanza delle tematiche da affrontare, la SGR può prevedere una diversa intensità di azione: da “*soft engagement*” (e.g. lettera privata, richiesta di incontro o conferenza telefonica) a “*hard engagement*” (con presumibile impatto mediatico/reputazionale).

Nei casi di “*soft engagement*”, le attività possono essere attivate su iniziativa del Team di Investimento del Fondo, senza il necessario consenso del Consiglio di Amministrazione. Per tutte le attività di “*hard engagement*”, che hanno presumibilmente un impatto mediatico/reputazionale, occorre necessariamente prevedere la valutazione preventiva dei soggetti coinvolti nel processo di investimento.

Ciascuna attività di “*engagement/escalation*” è in ogni caso determinata con riguardo alla rilevanza delle tematiche e dell’emittente all’interno della più ampia strategia di investimento, in un’ottica di bilanciamento degli obiettivi di minimizzazione del rischio e massimizzazione del rendimento per gli aderenti.

Il disinvestimento da una società rappresenta uno strumento di ultima istanza, al quale ricorrere solo dopo che la strada dell’impegno e del dialogo sia stata intrapresa senza successo.

⁸ Cfr. Assogestioni, *Principi Italiani di Stewardship*, Principio 3: “Le Società di gestione definiscono chiare linee guida sulle tempistiche e le modalità di intervento negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore”.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI⁹

Le attività di valutazione in merito all'opportunità di intervento in assemblea e di esercizio di diritto di voto, nonché di formalizzazione della decisione, sono disciplinate in sezioni dedicate all'interno della **Procedura esercizio diritti di voto**.

In linea di principio, qualora ne rilevi l'opportunità, la SGR interviene nelle Assemblee di selezionate società con azioni quotate alla Borsa Italiana e sui mercati internazionali, tenendo conto dell'utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni e ai diritti di voto esercitabili.

La partecipazione alle Assemblee di altre società è comunque prevista qualora si detengano quote significative di capitale o sia ritenuto rilevante nell'interesse dei patrimoni gestiti. Questo approccio consente alla SGR di concentrarsi su un numero selezionato di società che permetta un livello adeguato di approfondimento.

In occasione di singole Assemblee, la SGR può delegare società terze specializzate, impartendo esplicite istruzioni per l'esercizio del voto. A fini di efficienza, la SGR si riserva altresì la possibilità di utilizzare il "voto per procura" (*proxy voting*) o il "voto elettronico" eventualmente previsti dagli emittenti.

La SGR definisce le proposte relative alle istruzioni di voto sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio, e quindi dell'analisi di documentazione disponibile al pubblico, degli esiti dell'eventuale interazione con le società emittenti, delle indicazioni formulate dai gestori di riferimento nonché da consulenti in materia di voto.

Il materiale esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti gli strumenti finanziari in portafoglio compete, a seconda del Fondo, all'Amministratore Delegato, all'AD RE e all'Head of Corporate Governance, al membro del Comitato Esecutivo dallo stesso designato, nonché a ogni altro soggetto a ciò delegato attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione o apposita delega di voto.

⁹ Cfr. Assogestioni, *Principi Italiani di Stewardship*, Principio 5: "Le Società di gestione esercitano i diritti di voti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti in modo consapevole".

9. COLLABORAZIONE CON ALTRI AZIONISTI¹⁰

La SGR, qualora ne rilevi l'opportunità, può valutare l'adozione di forme di cooperazione e di *engagement* collettivo con altri investitori, attraverso la partecipazione a riunioni formali o informali.

Tale circostanza può verificarsi in caso di eventi societari significativi o di problematiche di interesse pubblico e quando la SGR ritenga che un *engagement* collettivo rappresenti la soluzione più efficace al fine di promuovere miglioramenti in relazione a ESG, *performance* e gestione del rischio degli emittenti partecipati.

In qualità di controllata di una Società (Azimut Holding S.p.A.) firmataria dei ***Principles for Responsible Investment*** delle Nazioni Unite (**UN PRI**)¹¹, la SGR si riserva inoltre di partecipare ad attività di *engagement* collettivo con altri investitori istituzionali firmatari degli stessi Principi.

Qualsiasi modalità di *engagement* collettivo è condotta nel rispetto della regolamentazione interna ed esterna in materia di gestione dei conflitti di interesse, informazioni privilegiate (c.d. "*market abuse*") e azioni di concerto.

10. COMUNICAZIONE CON ALTRI PORTATORI DI INTERESSE

La SGR può, laddove sia ritenuto opportuno, comunicare con i principali *stakeholder* (gruppi di interesse, autorità e istituzioni pubbliche, ONG, ecc.) per ottenere ulteriori informazioni e opinioni che possano servire da input nel costante impegno con le società, adottando l'approccio ritenuto migliore. Tale attività sarà presa in considerazione qualora si ritenga che possa far progredire i migliori interessi delle società, sia coerente con le altre politiche interne e sia consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

In ogni caso la SGR prende visione della relazione annuale dell'applicazione delle politiche di impegno di altri investitori e provvede a rendere disponibile la propria relazione annuale.

¹⁰ Cfr. Assogestioni, *Principi Italiani di Stewardship*, Principio 4: "Le Società di gestione valutano, se del caso, l'ipotesi di una collaborazione con altri investitori istituzionali, ove ciò risulti adeguato, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto".

¹¹ <https://www.unpri.org/>

11. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Viene considerata situazione di conflitto d'interesse l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da società con le quali la SGR, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali.

Qualora si rilevino le suddette fattispecie, la SGR si astiene dall'esercitare i diritti di voto. Resta tuttavia ferma la possibilità per la SGR di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da tali società, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali delle società in questione.

Le pertinenti misure di prevenzione e gestione adottate dalla SGR sono disciplinate nella **Policy di gestione dei conflitti di interesse e nella relativa Procedura di prossima emanazione**, le quali:

- definiscono i ruoli e le responsabilità attribuiti ai diversi Organi e Funzioni aziendali con riferimento all'identificazione e alla gestione dei conflitti di interesse;
- includono la mappatura delle differenti fattispecie che potrebbero dare origine a situazioni di conflitto di interessi;
- indicano i principi e le misure adottate dalla Società per la gestione dei conflitti di interesse, con particolare riguardo a quelle che attengono ai seguenti profili:
 - i principi sottesi alle misure implementate dalla SGR al fine di identificare, monitorare, presidiare, gestire e, ove possibile, evitare eventuali conflitti di interesse, incluse quelle di tipo organizzativo e procedurale;
 - la registrazione dei conflitti nel registro tenuto in conformità alla normativa;
 - l'informativa resa dalla SGR nel caso in cui le misure e i presidi implementati non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.